

ALLEGATO A

VEICOLI DI SERVIZIO

SEZIONE I

A. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DI SERVIZIO

1. Autoveicoli

1.1. Le caratteristiche degli autoveicoli sono le seguenti:

- a) colore della carrozzeria bianco;
- b) fasce di colore blu Francia ad alta rifrangenza, con un'altezza variabile da un minimo di cm. 15 a un massimo di cm. 20 a seconda del veicolo posizionate sulle fiancate dei veicoli per tutta la loro lunghezza. La posizione può subire le modifiche strettamente necessarie per adattarsi alla conformazione della carrozzeria. All'interno delle fasce laterali è apposta la scritta di colore bianco "POLIZIA LOCALE", tutta in maiuscolo, con lettere ad alta rifrangenza;
- c) parabrezza e lunotto posteriore recanti la scritta "POLIZIA LOCALE", tutta in maiuscolo, in versione orizzontale a lettere bianche, leggibile specularmente;
- d) rettangolo, sul cofano posteriore a destra della targa, di cm. 16 di altezza e cm. 30 di lunghezza, con perimetro e scritte in azzurro, diviso in due triangoli recanti la denominazione "Regione Marche" in alto a sinistra e quella dell'ente di appartenenza in basso a destra, con gli stemmi posizionati al centro del rettangolo, entrambi su un'unica riga. Numero di riconoscimento dell'automezzo a sinistra della targa, in azzurro;
- e) rettangolo, sulle parti anteriori delle fiancate, di cm. 20 di lunghezza e cm. 10 di altezza, diviso in due triangoli recanti la denominazione e il logo dell'ente di appartenenza nonché il numero di riconoscimento dell'automezzo;
- f) dispositivi di segnalazione visiva con barra centrale o due lampeggianti a luce flash con effetto stroboscopico e un faro centrale a luce bianca;
- g) numero unico di emergenza di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale), in lettere di colore blu Francia sul montante posteriore del veicolo, in entrambi i lati;
- h) stemma della Regione Marche, al centro del cofano, con dimensione proporzionata al tipo di veicolo.

2. Motoveicoli e ciclomotori

2.1. Le caratteristiche dei motoveicoli e dei ciclomotori sono le seguenti:

- a) colore della carrozzeria bianco;
- b) parafranghi con fascia laterale longitudinale ad alta rifrangenza di colore blu Francia e stemma della Regione Marche sulla parte anteriore;
- c) vano posteriore portaoggetti per i motoveicoli e ciclomotori o borse laterali per i motoveicoli recante fascia longitudinale ad alta rifrangenza di colore blu Francia con la scritta in bianco "POLIZIA LOCALE", tutta in maiuscolo, dell'altezza da cm. 7 a cm.10; sotto la fascia un rettangolo di cm. 20 di lunghezza e cm. 10 di altezza, diviso in due triangoli recanti la denominazione e lo stemma dell'ente di appartenenza, nonché il numero di riconoscimento del motociclo o del ciclomotore;
- d) stemma della Regione Marche su ambo i lati della parte posteriore del serbatoio;
- e) dispositivi di segnalazione visiva lampeggianti a luce blu flash con effetto stroboscopico e acustica di tipo bitonale, posti anteriormente o posteriormente in unico esemplare di tipo telescopico.

2.2. Le caratteristiche dei contrassegni dei motoveicoli, sopra descritte, sono riportate nel disegno di cui alla sezione II e possono subire variazioni in base al modello e marca del motoveicolo.

3. Velocipedi

3.1. Le caratteristiche dei velocipedi sono le seguenti:

- a) colore del telaio bianco;
- b) stemma della Regione Marche e scritta POLIZIA LOCALE di colore blu tutta in maiuscolo su entrambi i lati del tubo trasversale del telaio.

3.2. Le caratteristiche dei contrassegni dei velocipedi, sopra descritte, sono riportate nel disegno di cui alla sezione II e possono subire variazioni in base al modello.

4. Natanti e imbarcazioni

4.1. Le caratteristiche dei natanti e delle imbarcazioni sono le seguenti:

- a) colore dello scafo bianco;
- b) fasce ad alta rifrangenza di colore blu Francia con scritta in bianco POLIZIA LOCALE tutta in maiuscolo;
- c) logo della Regione Marche sulla parte alta;
- d) rettangolo ai lati di cm. 20 di lunghezza e cm. 10 di altezza, diviso in due triangoli recanti la denominazione e lo stemma dell'ente di appartenenza, nonché il numero di riconoscimento del natante o imbarcazione.

B. ALLESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI DEI VEICOLI

1. Autoveicoli

1.1 Gli impianti e le dotazioni obbligatori degli autoveicoli sono i seguenti:

- a) dispositivi luminosi lampeggianti a luce blu flash con effetto stroboscopico o luci a LED ad alta visibilità in numero variabile in relazione alle dimensioni del veicolo, posizionati direttamente sul tetto dell'abitacolo o su apposito cupolino e faro di ricerca a luce bianca brandeggiante;
- b) dispositivi sonori consistenti in una sirena elettronica con suono bitonale, omologata come suono Polizia, posizionata nel vano del motore con fonia esterna per inviare messaggi all'esterno del veicolo;
- c) apparato radio ricetrasmittente o telefono cellulare di servizio preferibilmente smartphone;
- d) torcia di ricerca e segnalazione;
- e) estintore;
- f) cassetta con kit di primo soccorso.

1.2 Gli impianti e le dotazioni facoltativi degli autoveicoli sono i seguenti:

- a) n.1 display centrale luminoso con messaggi attivabili mediante comandi retroilluminati, montati sul cruscotto del veicolo;
- b) luci posteriori di colore arancio intermittenti;

- c) bande adesive di colore bianco-rosso ad alta rifrangenza nelle battute interne della porta centrale posteriore e delle porte laterali anteriori e posteriori, per garantire una maggiore visibilità passiva del veicolo durante le fasi operative in cui le stesse sono aperte;
- d) n.1 kit composto da n. 2 lampeggianti a luce blu applicati frontalmente o posteriormente per garantire una maggiore visibilità passiva del veicolo durante le fasi operative;
- e) n.1 kit composto da n. 2 lampeggianti a luce blu applicati nella battuta inferiore del portello basculante posteriore per garantire una maggiore visibilità passiva del veicolo durante le fasi operative in cui è lo stesso aperto. I faretti devono essere comandati da un interruttore autonomo posto nella parte posteriore del veicolo;
- f) impianto viva voce;
- g) dotazioni per antinfortunistica con segnaletica verticale mobile;
- h) plafoniera al neon montata nel controsoffitto vano posteriore;
- i) pulsantiera montata sul cruscotto con cavo spiralato inglobante il microfono per l'altoparlante con tasti retroilluminati, che comandano le luci della barra, la sirena e l'azionamento simultaneo di sirena e lampeggianti;
- j) presa supplementare di corrente a 12 V tipo accendisigari;
- k) sistema di localizzazione;
- l) piano scrittura estraibile con blocco;
- m) faretto con braccio snodabile a luce concentrata per l'illuminazione del punto di scrittura all'interno dell'abitacolo nella zona sedile anteriore lato passeggero;
- n) torcia di ricerca e segnalazione;
- o) prese per l'alimentazione delle varie utenze, installate alla base del piano scrittura;
- p) inverter collegato alla seconda batteria, con tensioni di uscita 220V- 50 Hz e 12 V c.c. con potenza idonea ad alimentare un personal computer portatile con stampante e fax per almeno 12 ore.

1.3 Gli impianti e le dotazioni dei veicoli destinati al pronto intervento o uffici mobili sono i seguenti:

- a) dispositivi luminosi a barra consistenti in una combinazione di luci a LED ad alta visibilità di emergenza con luci ausiliarie, composta da luci blu ad alta visibilità d'emergenza, luci da crociera (luci blu di bassa potenza installate all'interno del dispositivo di emergenza) e luci frontali e laterali di profondità (luci bianche incorporate anteriormente nella barra), faro di ricerca brandeggiante;
- b) sirena bitonale elettronica, omologata come suono Polizia, con fonia esterna per inviare messaggi all'esterno del veicolo;
- c) apparato radio ricetrasmittente o telefono cellulare di servizio preferibilmente smartphone;
- d) inverter collegato alla seconda batteria, con tensioni di uscita 220V- 50 Hz e 12 V c.c. con potenza idonea ad alimentare un personal computer portatile con stampante e fax per almeno 12 ore;
- e) dotazioni per antinfortunistica con segnaletica verticale mobile, tra i quali:
 - 1. coni di colore bianco-rosso rifrangenti;
 - 2. due segnali a libretto "Attenzione Incidente" e due frecce direzionali;
 - 3. macchina fotografica digitale,
 - 4. rotella metrica;
 - 5. torce antivento o similari;
 - 6. giubbini alta rifrangenza;
 - 7. due torce a batteria per ricerca, munite di coni di colore giallo per segnalazione;
 - 8. estintore;
 - 9. cassetta con kit di primo soccorso.

2. Motoveicoli

2.1. Gli impianti e le dotazioni obbligatori dei motoveicoli sono i seguenti:

- a) dispositivi di illuminazione supplementare a luce blu ad alta visibilità, 2 anteriori e 1 posteriore, con eventuale supporto telescopico;
- b) dispositivo sirena con suono bitonale;
- c) apparato radio ricetrasmittente;
- d) kit di primo soccorso.

2.2. Gli impianti e le dotazioni facoltativi dei motoveicoli sono i seguenti:

- a) vano porta radio;
- b) presa corrente supplementare;
- c) fari antinebbia;
- d) estintore;
- e) borse laterali.

3. Ciclomotori e velocipedi

3.1. Gli impianti e le dotazioni facoltativi dei ciclomotori sono i seguenti:

- a) dispositivi di illuminazione supplementare a luce blu ad alta visibilità, 2 anteriori e 1 posteriore, con eventuale supporto telescopico;
- b) dispositivi di illuminazione supplementare a luce blu ad alta visibilità, consistenti in n. 1 barretta anteriore, da posizionare sul manubrio o sul parabrezza e n. 1 lampeggiante posteriore sul bauletto;
- c) coppia sirene bitonali;
- d) bauletto posteriore;
- e) vano porta radio con serratura;
- f) bauletto posteriore;
- g) dotazione standard relativa al parabrezza e paraurti integrati anteriori;
- h) doppio cavalletto, centrale e laterale.

3.2. Le dotazioni facoltative per velocipedi sono le seguenti:

- a) campanello elettrico;
- b) cavalletto laterale;
- c) borse laterali posteriori;
- d) supporto anteriore per alloggiamento radio portatile.

4. Mezzi non contrassegnati

4.1. Per particolari esigenze di servizio è consentito l'utilizzo di veicoli non contrassegnati, normalmente utilizzati da personale in abiti civili, che devono avere:

- a) apparato radio ricetrasmittente o telefono cellulare di servizio preferibilmente smartphone;
- b) estintore obbligatorio su autoveicoli e facoltativo motoveicoli;
- c) sirena bitonale interna;
- d) lampeggiante mobile con magnete con cavo spiralato e presa 12 V per accendisigari;
- e) contrassegno distintivo di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), non visibile dall'esterno.

5. Natanti e imbarcazioni

5.1. Le dotazioni dei natanti e delle imbarcazioni sono le stesse degli autoveicoli, oltre a quelle previste dalle normative nautiche.

6. Disposizioni comuni

6.1. Le apparecchiature e le dotazioni devono avere la marcatura CE ed essere adeguate agli standard di sicurezza sul lavoro conformemente alla normativa vigente.

6.2. Tutti i veicoli devono avere a bordo almeno il segnale distintivo di cui all'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), recante la scritta "Polizia Locale – Comune di ...(o Provincia di... o Unione ... o Associazione).

6.3. Il carattere tipografico da utilizzare per le scritte sui veicoli è "ARIAL – Maiuscolo".

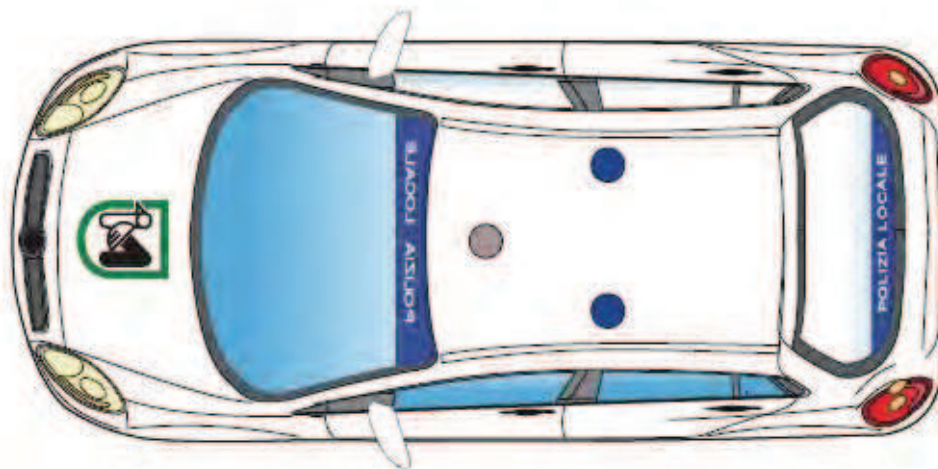
SEZIONE II

LIVREE DEI VEICOLI DI SERVIZIO

AUTOVEICOLO DI PICCOLE DIMENSIONI



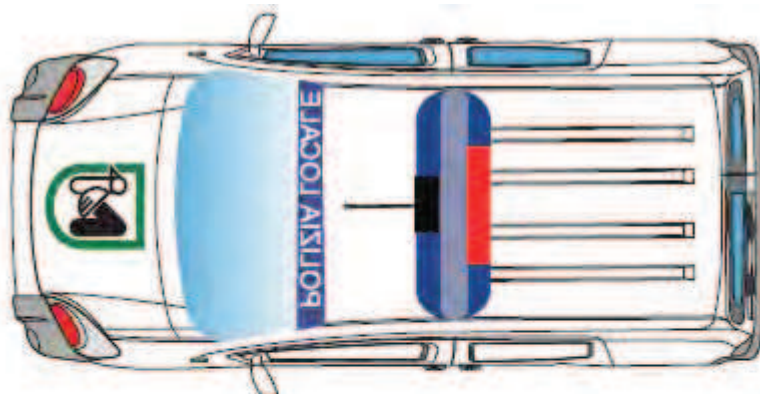
AUTOVEICOLO DI MEDIE DIMENSIONI



AUTOVEICOLO DI GRANDI DIMENSIONI



VEICOLO SPECIALE DI MEDIE DIMENSIONI



VEICOLO SPECIALE - UFFICIO MOBILE



FUORISTRADA



MOTOVEICOLO



MOTOVEICOLO



CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI



VELOCIPEDI



ALLEGATO B

STRUMENTI OPERATIVI

A. STRUMENTI DI AUTOTUTELA

1. Gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale devono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come armi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per tutti quei servizi che li espongono a rischi e pericoli per l'incolumità personale.

2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono a mero titolo esemplificativo:

- a) spray antiaggressione;
- b) distanziatore;
- c) giubbotto di protezione balistica;
- d) guanti antitaglio e antiperforazione;
- e) cuscino Tso/Aso;
- f) scudo protettivo;
- g) casco protettivo.

3. Gli strumenti sono assegnati secondo le seguenti modalità:

a) in dotazione al Comando:

- 1) distanziatore;
- 2) giubbotto protezione;
- 3) cuscino Tso/Aso;
- 4) scudo protettivo;
- 5) casco protettivo;

b) in dotazione individuale:

- 1) spray antiaggressione;
- 2) guanti antitaglio/antiperforazione.

4. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray e ai giubbotti di protezione balistica, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento secondo le indicazioni fornite dai produttori.

B. CARATTERISTICHE DEGLI SPRAY ANTIAGGRESSIONE

1. Gli spray antiaggressione consistono in dispositivi dotati di bomboletta ricaricabile, conformi al decreto del Ministero dell'interno 12 maggio 2011, n. 103 (Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo

naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009), e contengono una miscela non superiore a 20 millilitri di soluzioni contenenti "oleoresin capsicum" e una percentuale della sostanza attiva non superiore al 10% con una concentrazione attiva di sostanza pari al 2,5%. La gittata utile non deve essere superiore ai 3 metri.

2. Gli strumenti devono essere sigillati all'atto della consegna agli operatori e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale. Non devono contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene, ovvero aggressivi chimici micidiali.

3. Gli stessi non devono provocare lesioni permanenti all'uomo o agli animali, tale caratteristica deve essere garantita da apposita documentazione attestata dal produttore.

4. Gli spray antiaggressione devono essere forniti con la documentazione tecnica in lingua italiana, anche su supporto informatico, riportante:

- a) l'indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo;
- b) le necessarie istruzioni per il loro corretto uso;
- c) l'indicazione delle modalità per far cessare gli effetti irritanti;
- d) gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.

5. Il Comando provvede a sostituire le bombolette secondo i periodi di scadenza indicati dal produttore.

6. In ogni caso, gli spray devono essere conformi alla normativa vigente al momento della dotazione al personale.

C. CARATTERISTICHE DEI DISTANZIATORI

1. Ove il Comando decida di dotare il personale di distanziatori, questi devono essere conformi alla normativa vigente e non costituire armamento. Le modalità di porto e di utilizzo sono specificate dal singolo Comando.

D. CARATTERISTICHE DEI GIUBBOTTI DI PROTEZIONE BALISTICA

1. I giubbotti di protezione balistica-antitaglio, consistono in indumenti da indossare sopra la divisa di ordinanza, realizzati in materiale balistico idoneo alla protezione da aggressioni con armi da fuoco, da taglio e da punta. Ogni giubbotto deve essere dotato di un'etichetta contenente il numero di matricola, la data di fabbricazione, il livello di protezione, le istruzioni per il lavaggio e la data di scadenza del pacco balistico.

2. Il tipo di protezione balistica non può essere inferiore al livello II (classificazione U.S.A.).

3. Il Comando provvede a sostituire i giubbotti di protezione balistica secondo i periodi di scadenza indicati dal produttore che devono riportare la scritta "POLIZIA LOCALE" in maiuscolo, rifrangente, di colore bianco, sul davanti.

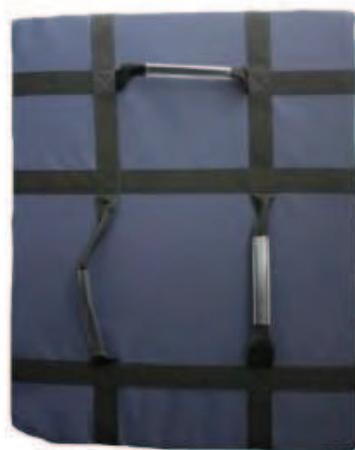
4. Il giubbotto deve essere indossato in tutti quei servizi a rischio quali, posti di controllo, interventi ausiliari di ordine pubblico, trattamenti sanitari obbligatori e ogni altra analoga situazione di potenziale rischio e pericolo per l'incolumità degli operatori di Polizia.

E. CARATTERISTICHE DEI GUANTI ANTITAGLIO /ANTIPERFORAZIONE

1. Il guanto di protezione antitaglio-antiperforazione è realizzato in materiale idoneo alla protezione delle mani da aggressioni di tipo meccanico (tagli, perforazioni, abrasioni, lacerazioni). Il tipo in uso alla polizia locale deve essere conforme alla normativa EN388 (guanti contro i rischi meccanici) e di livello di protezione non inferiore a 3.
2. Il Comando provvede a sostituire i guanti antitaglio sulla base delle indicazioni fornite dal produttore.
3. I guanti sono indossati dal personale ogniqualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità in relazione al tipo di intervento da porre in essere.

F. CUSCINO PER TSO/ASO

1. Dimensioni: mm 500 x 700 x 120.
2. Peso: 2 Kg.
3. Copertura esterna in Cordura ® 1000 denari con due impugnature nella parte posteriore.
4. Pacco interno assorbente gli urti.
5. Colore blu notte con scritta "POLIZIA LOCALE" tutta maiuscola di colore bianco sul fronte/lato.
6. Protezione da lame e aghi.



Particolari cuscino TSO/ASO

G. SCUDO PROTETTIVO

1. Il personale può essere dotato di scudo protettivo realizzato in policarbonato trasparente, liscio e resistente agli urti, privo di alcun spigolo vivo e tale da garantire un'ottima visibilità.
2. Lo scudo reca la scritta "POLIZIA LOCALE", di colore bianco, maiuscola, rifrangente, sul davanti.



Particolari scudo protettivo

H. CASCO PROTETTIVO

1. Il personale può essere dotato di casco protettivo, recante la scritta "POLIZIA LOCALE", di colore bianco, rifrangente, da utilizzarsi anche in servizi TSO/ASO.

I. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO

1. L'assegnazione degli strumenti di autotutela avviene a seguito di apposito corso di formazione che prevede l'addestramento all'uso e la conoscenza dei presupposti normativi che ne legittimano l'utilizzo.
2. La formazione può essere effettuata anche mediante accordi di collaborazione con la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione.
3. Il Comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.
4. L'assegnazione o l'utilizzo degli strumenti di autotutela avviene mediante mera consegna materiale.